



Studio
GIULIANO TERMANINI – ANNA RITA POGGI FERRANDO

Dottori commercialisti – Revisori contabili
Via Domenico Fiasella 3/14 – 16121 Genova
go@studiotermanini.com

www.studiotermanini.com www.studiotermanini.it

NOTIZIARIO PER I CLIENTI DELLO STUDIO

Anno 2009 – N. 1

30 Aprile 2009

PRIMO PIANO **Sicurezza sul lavoro**

Dal 1 gennaio 2009 sono pienamente operanti le norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro previste dalla legge 123/2007 e successive modifiche e integrazioni.

Uno dei più importanti adempimenti a carico del datore di lavoro è quello riguardante il:

DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Il datore di lavoro deve, innanzitutto, provvedere alla valutazione del rischio, individuando tutte le misure di prevenzione e protezione atte a ridurre ed eliminare i rischi sul luogo di lavoro. Ciò va fatto attraverso le seguenti fasi operative:

- identificazione delle sorgenti di rischio
- identificazione dei potenziali rischi di esposizione sui luoghi di lavoro
- stima dell'entità dei rischi
- stesura di un programma di prevenzione e di predisposizione delle misure di protezione da adottare.

La legge non impone particolari schemi alla redazione del documento: il datore di lavoro deve provvedere alla sua redazione con criteri di semplicità, brevità e comprensibilità, in modo che ne sia garantita la completezza e l'idoneità quale strumento operativo di prevenzione.

E' peraltro evidente che non tutti i datori di lavoro sono in grado di valutare gli elementi di rischio presenti sui luoghi di lavoro: si rende quindi per lo più necessario il ricorso a strutture esterne (enti o privati) specializzate.

Poiché il documento assume una rilevanza essenziale per tutta la procedura da seguire, si sconsiglia il ricorso a professionisti o enti che non siano in grado di dimostrare la propria specifica competenza, anche in considerazione del fatto che il responsabile di un documento non efficiente è sempre il datore di lavoro.

Il consulente del lavoro o il commercialista non hanno generalmente competenza in questa materia.

DATA CERTA DEL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Entro il 16 maggio 2009 il datore di lavoro che ha redatto il **DVR (Documento di Valutazione del Rischio)** deve provvedere a conferirgli **DATA CERTA**.

Su questo aspetto è possibile che il decreto correttivo - attualmente all'esame del parlamento- disponga alcune semplificazioni. I mezzi, non costosi, per conferire data certa ad un documento possono essere, per esempio:

- a) l'auto-prestazione tramite l'ufficio postale (il documento viene presentato allo sportello postale e vidimato dall'ufficio)
- b) la posta elettronica certificata (DPR 11/2/2005, n. 68), consistente nell'auto-invio del documento- anche firmato digitalmente- tramite questo nuovo mezzo di facile uso:
- c) l'apposizione di marca temporale
- d) la spedizione a mezzo raccomandata

L'inosservanza di tale prescrizione rende non valido l'intero procedimento di valutazione del rischio.

DEROGA PARZIALE E TEMPORANEA PER AZIENDE CON MENO DI 10 DIPENDENTI

E' stata prevista una deroga temporanea alla stesura del DVR per le aziende che occupano meno di 10 lavoratori. Ricordiamo che nel computo dei lavoratori vanno inclusi anche i cocopro e in genere tutti coloro che prestano attività nell'azienda (apprendisti, associati in partecipazione, ecc.)

Tale deroga consiste nel fatto che:

I datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori possono autocertificare l'avvenuta predisposizione della valutazione dei rischi e gli adempimenti ad essa collegati fino a che non vengano individuate procedure standardizzate e semplificate di effettuazione della predetta valutazione predisposte dalla Commissione di cui all'art. 6 e. comunque, non oltre il 30 giugno 2012, tranne che per le attività indicate all'art. 31, comma 6, lettere a) e b) (attività industriali e altre particolarmente a rischio).

Quindi in questo caso l'adempimento della stesura del DVR può essere sostituito da un'autocertificazione, anch'essa con data certa, il cui modello è disponibile anche presso il nostro Studio.

Ricordiamo, per completezza, che il DVR, con l'apposizione della data certa, deve essere custodito presso l'unità produttiva alla quale si riferisce la valutazione dei rischi (art. 29, co. 4), e deve in ogni caso contenere:

- - una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l'attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa;
- - l'indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati a seguito della procedura di valutazione;
- - il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
- - l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri;
- - l'indicazione del nominativo del **responsabile del servizio di prevenzione e protezione**, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio;
- - l'individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.

Il contenuto del documento deve, altresì, rispettare le indicazioni previste dalle specifiche norme sulla valutazione dei rischi contenute nel corpo del Testo Unico.

MODALITA' DI EFFETTUAZIONE DELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI

L'attività di valutazione dei rischi e la conseguente elaborazione del documento presuppongono la collaborazione del datore di lavoro con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e con il medico competente, nelle ipotesi di sorveglianza sanitaria di cui all'art. 41; nonché la previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (art. 29, co. 1 e 2).

Si deve inoltre rilevare come il documento non sia (non debba essere) un documento "statico", essendone obbligatoria (art. 29, co. 3) la **rielaborazione in occasione di modifiche del processo produttivo o dell'organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e della sicurezza dei lavoratori**; ovvero in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione e della protezione; o, ancora, a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità.

I datori di lavoro che occupano fino a cinquanta lavoratori e che non eseguano attività pericolose possono effettuare la valutazione dei rischi sulla base di "**procedure standardizzate**" da elaborarsi ad opera della Commissione consultiva permanente istituita presso il Ministero del Lavoro della salute e delle politiche sociali.

COMUNICAZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI

Altro obbligo con scadenza al 16 maggio 2009 è quello della comunicazione all'INAIL del Rappresentante o dei rappresentanti dei lavoratori (RLS).

A tal proposito, la Circolare INAIL del 12/3/2009 ha chiarito la procedura da seguire per effettuare la comunicazione senza incorrere nelle pesanti sanzioni fissate.

La nomina del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) avviene tramite elezione dello stesso da parte dei lavoratori occupati nell'azienda. Nel caso in cui il RLS non sia stato eletto entro il 31.12.2008, è previsto un iter alternativo, e precisamente il ricorso al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale (RLST) o di comparto. La scelta di tale organo, esterno all'azienda, dovrà avvenire non appena ne saranno rese note le modalità.

Pertanto: se nell'azienda esiste già il RLS, se ne dovrà comunicare il nominativo con la procedura telematica all'INAIL. Tale adempimento potrà essere attuato dal nostro Studio, secondo le modalità che saranno rese note.

Se, al contrario, il RLS non è stato eletto, si potrà richiedere la designazione del RLST con le modalità che verranno comunicate: in tal caso, non si deve fare alcuna comunicazione del RLS all'INAIL.

La comunicazione del RLS va fatta ogni anno entro il 31.3 dell'anno successivo a quello di riferimento. Per il solo 2008 il termine scade il 16.5.2009.

Il mancato inoltro è sanzionato con 500 € di ammenda.

Il RLS deve frequentare appositi corsi formativi della durata minima di 32 ore.

MEDICO COMPETENTE

Ricordiamo ancora quanto già esposto nelle nostre precedenti comunicazioni. Aziende e Studi devono richiedere la nomina del Medico competente, al fine di effettuare gli accertamenti preventivi e periodici ai lavoratori (escluse le visite pre-assunzione, che sono state vietate). Il Medico deve essere specializzato in Medicina del Lavoro. La visita del Medico è obbligatoria in presenza di rischi sul lavoro che comportino controlli sanitari. Il Medico competente collabora con il datore di lavoro nella stesura del DVR e precisamente:

- effettua accertamenti sanitari per i lavoratori esposti i rischi
- esprime giudizi di idoneità alla mansione
- registra i dati su apposita cartella sanitaria per ogni lavoratore, nel rispetto delle norme sulla privacy
- fornisce informazioni ai lavoratori sui controlli effettuati.

L'esposizione dei lavoratori ai videoterminali (computer) rientra tra i rischi da accertare a cura del medico.

Il Medico competente è designato, su richiesta del datore di lavoro, dall'ASL competente per territorio. I relativi costi sono a carico del datore di lavoro.

COMUNICAZIONE DEGLI INFORTUNI A FINI STATISTICI E INFORMATIVI

Le norme che entrano in vigore il 16.5.2009 prevedono l'obbligo per tutti i datori di lavoro di comunicare all'INAIL i dati relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza di almeno un giorno, escluso quello dell'evento. Tale obbligo non sostituisce la denuncia di infortunio, ma sostituirà il registro infortuni da tenere in azienda. Tale comunicazione va fatta tramite fax o posta ordinaria alla sede INAIL territoriale compilando un apposito modulo. Naturalmente, si sconsiglia l'invio tramite posta ordinaria, per la difficoltà di dimostrare l'avvenuto adempimento. In un prossimo futuro saranno comunicate le ulteriori prescrizioni.

*Il nostro Studio rimane a disposizione per qualsiasi eventuale chiarimento.
Distinti saluti.*

STUDIO TERMANINI